



Autorità di Gestione

Direzione centrale cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie

Prot. n. 0020599 / P - / LETT

Data 17/10/2012

CL. -GFC-07-13

Uff. SGFC

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	
Servizio gestione fondi comunitari	tel + 39 040 377 5928 fax + 39 040 377 5998 - 5943 I - 34132 Trieste, via Udine 9

Alle

Stazioni Appaltanti di iniziative finanziate a
valere sul POR FESR 2007-2013 del Friuli
Venezia Giulia

Strutture Regionali Attuatrici di operazioni a
titolarità regionale POR FESR 2007-2013

E p.c.

Strutture Regionali Attuatrici POR FESR 2007-
2013

Organismi Intermedi POR FESR 2007-2013

Autorità di Audit POR FESR 2007-2013

Autorità di Certificazione POR FESR 2007-
2013

Direttore centrale cultura, sport, relazioni
internazionali e comunitarie dott. Augusto
Viola

LORO SEDI

**Circolare n. 14. Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 del Friuli Venezia
Giulia - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Modifiche alle procedure di
gara ed al testo del Codice degli appalti a seguito dell'entrata in vigore della legge 7
agosto 2012, n. 135 (legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, c.d.
Spending Review 2)**

Con leggi 6 luglio 2012 n. 94 (conversione del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, c.d. Spending review 1)
e 7 agosto 2012 nn. 134 e 135 (conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 c.d. Decreto sviluppo
e 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Spending review 2), nel corso dell'ultimo anno, sono state introdotte



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Per essere sempre informato sulle opportunità
offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale in Friuli Venezia Giulia attiva il servizio
infoFESR registrandoti direttamente nelle
pagine web del portale regionale (sezione FESR).





consistenti modifiche alla disciplina sugli appalti pubblici che hanno portato ad un significativo cambiamento dell'attuale assetto normativo.

Le introdotte modifiche normative sono espressamente finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

In questa sede, si ritiene opportuno evidenziare – in particolare – alcune norme che assumono, anche ai fini delle procedure del Programma di riferimento, particolare rilievo.

a) Misure di sostegno alle PMI

Si segnala, anzitutto, l'art. 1, comma 2, del d.l. 95/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) che ha introdotto, fra le altre, le seguenti modifiche al Codice dei contratti.

All'art. 2, comma 1-bis, del Codice dei contratti, relativamente a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, è stato aggiunto "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".

All'art. 41, comma 2, del Codice dei contratti, relativamente ai soli appalti di servizi e forniture, è stato aggiunto "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale".

b) Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi

L'art. 7, comma 2, del d.l. 52/2012 (c.d. Spending review 1) in sede di conversione ha posto la seguente prescrizione (modificando l'art. 1, comma 450, L. 296/06): "...le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328". Successivamente introdotto, l'art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review 2) dispone che "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (...)".

Sono state pertanto previste dal legislatore la sanzione della nullità dei contratti e le conseguenti responsabilità amministrative per la violazione dell'obbligo di rispettare i parametri massimi di prezzo e qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate da CONSIP (di cui all'art. 26 L. n. 488/1999) nonché per la violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.

All'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti è inserita la previsione "Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento".



Inoltre l'articolo 11, comma 1 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 ha modificato l'**art. 11, comma 10-bis**, del **Codice dei contratti**, relativamente a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture ("Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi (...)") aggiungendo: "(...) e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

Con particolare riferimento ai **Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti** l'art. 4, d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ha così modificato l'art. 33, comma 3 bis: "**I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. (488, e) il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.**"

c) Trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti


L'articolo 8 comma 2-bis del d.l. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con legge 6 luglio 2012 n. 94), ha abbassato la soglia prevista dall'**art. 7 comma 8** del **Codice dei contratti** relativamente alle informazioni sull'aggiudicazione da comunicare all'Osservatorio modificando l'importo nella seguente formulazione: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a **50.000 euro**".

d) Garanzie a corredo dell'offerta e cauzione definitiva

L'art. 1, comma 2-bis, lett. c) e lett. d) del d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ha introdotto le seguenti modifiche al codice dei contratti.

L'**art. 75 comma 1** del **Codice** ('Garanzie a corredo dell'offerta') ora prevede che: "L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. **Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base**".

L'**art. 113 comma 1** del **Codice** ('Cauzione definitiva') ora prevede che: "1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. **Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale**".





e) Altre modifiche

Si segnalano inoltre le modifiche intervenute nei seguenti articoli del Codice:

- **art. 153** ('Finanza di progetto') del Codice, con l'introduzione – da parte dell'articolo 3, comma 2 del d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - del **comma 2-bis**: "Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice".

- **art. 160-ter comma 2** ('Contratto di disponibilità') del Codice – da parte dell'art. 4 bis del d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 – che ora così dispone: "L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore" e **comma 5** (sempre modificato dall'art. 4 bis del d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), al quale è stato aggiunto il seguente periodo: "L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".


- **art. 253** ('Norme transitorie') comma 25 con la modifica della percentuale minima indicata – introdotta dall'articolo 4 del d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 -, che ora dispone: "In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del **60 per cento** dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici".

f) Modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti

Si segnala l'art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) che ha introdotto, fra le altre, le seguenti modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) in materia di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al **comma 2 dell'articolo 120 del Regolamento** è premesso il seguente periodo: "La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti".

Al **comma 2 dell'articolo 283 del Regolamento** è premesso il seguente periodo: "La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della





presenza dei documenti prodotti" e dopo le parole: "In una o più sedute riservate, la commissione" sono soppresse le parole: ", costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,".

La scrivente Autorità di Gestione invita - comunque - le Stazioni Appaltanti in indirizzo a consultare il testo aggiornato del Codice dei contratti e del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti sul sito dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) al seguente link:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore>

nonché a prendere visione del testo delle leggi citate 6 luglio 2012 n. 94 (conversione del d.l. 7 maggio 2012, n. 52 c.d. Spending review 1) e 7 agosto 2012 nn. 134 e 135 (conversione dei d.l. 22 giugno 2012 n. 83 c.d. Decreto sviluppo e 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Spending review 2) sui siti istituzionali.

Distinti saluti

L'Autorità di Gestione
- dott. Francesco Forte -

Comunicazione ai sensi della L.P. n. 7/2000 artt. 8 e 9

Amministrazione competente:	Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
Struttura competente:	Servizio gestione fondi comunitari
Responsabile del procedimento:	Francesco Forte (tel. 040-37 759 28; e-mail: s.fondi.comunitari@regione.fvg.it)
Responsabile dell'istruttoria:	Francesca Colle (tel. 0432-555145; e-mail: francesca.colle@regione.fvg.it)

